SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì 16 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. **12.**

Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Finalità

1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di età inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

Art. 2.

Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorità nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», nonché i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorità nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea è il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualità della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.

4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, può essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorità che lo ha rilasciato.

Art. 3.

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzerà i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.

2. Il Ministero dell'interno provvederà a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.

Art. 4.

Trattamento di dati personali

1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Casi di esclusione

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.

Art. 7.

Costi

1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

PISANU, *Ministro dell'interno*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2001/40/CE è pubblicata nella GUCE n. legge 149 del 2 giugno 2001.

— L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2003) così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa, di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».

«Allegato *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.»

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'articolo 2:

Gli articoli 5, commi 5 e 6, 10, 13 e 14 del citato decreto legislativon, 286 del 1998, così recitano:

«5. il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

«Art. 10 *(Respingimento Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 8).* — 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurla nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso del/o straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza».

«Art. 13. (*Espulsione amministrativa legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11).* — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-*bis.* Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter,* il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies.* Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies.* Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché dall'art. 12 del presente testo unico.

4. L'espulsione é sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6.— .

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed é presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete.

9. — .

10. — .

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L 'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

«Art. 14. — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, puo prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-*bis*. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-*ter*. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-*quater*. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-*ter*, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-*ter*, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dall'art. 5-*ter*, primo periodo, e 5-*quater* é obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnarnento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

Nota all'articolo 4:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».

Nota all'articolo 5:

— Per l'art. 13, comma 8, del testo unico, vedi note all'art. 2.

Nota all'articolo 6:

— L'art. 9, del testo unico, così recita:

«Art. 19 *(Divieti di espulsione e di respingimento - Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 17).* — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».

Nota all'articolo 7:

— La decisione 2004/191/CE è pubblicata in GUCE n. L 60 del 27 febbraio 2004.

05G0032

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Valle di Cadore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Valle di Cadore (Belluno) ed il sindaco nella persona del sig. Donato Manfroi;

Considerato che, in data 9 dicembre 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valle di Cadore (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Squarcina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valle di Cadore (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Donato Manfroi.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 9 dicembre 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2.63.2/2901-area 2° del 30 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valle di Cadore (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Squarcina.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Eudo Dordi;

Considerato che, in data 1° gennaio 2005, il predetto amministratore è deceduto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) è sciolto.

Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Eudo Dordi.

Il citato amministratore, in data 1° gennaio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como).

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01197

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2004.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono caratteristiche dei Fondi di rotazione condotte e/o vigilate dal Ministero delle attività produttive.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 46 con cui si autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la Nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003 di individuazione delle gestioni fuori bilancio condotte e/o vigilate dal Ministero delle attività produttive, attive alla data del 1° gennaio 2003, per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Ritenuto dover integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la valutazione delle gestioni fuori bilancio sorte e/o attivate successivamente al 1° gennaio 2003;

Vista l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attività produttive, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivate successivamente alla data del 1° gennaio 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la proposta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio, condotte e/o vigilate dal Ministero delle attività produttive, attivate successivamente alla data del 1° gennaio 2003, sono individuate nell'allegato elenco (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche dei fondi di rotazione sono le seguenti:

Fondo istituito presso la Simest S.p.a., con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40% del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate (legge n. 84/2001, art. 5, comma 2, lettera *c)*; art. 46, legge n. 273/2002) - gestione Simest S.p.a.;

Fondo per l'acquisizione, da parte della Finest S.p.a., con finalità di capitale di rischio (venture capital) e per interventi nell'area Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40% del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese (legge n. 84/2001, art. 5, comma 2, lettera *g)*, art. 46 della legge n. 273/2002, D.M. M.A.P. n. 433 del 5 dicembre 2003) - gestione Finest S.p.a.;

Fondo destinato all'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea (legge n. 84/2001, art. 5, comma 3, lettera *b)* - gestione Unicredit S.p.a.;

Fondo per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara (da destinare ad interventi di sostegno degli investimenti delle PMI nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo n. 143/1998) (legge n. 266/1999, art. 8, comma 1, lettera *c)*; art. 46, legge n. 273/2002; D.M. M.A.P. n. 393 del 4 aprile 2003 e D.M. M.A.P. n. 422 dell'11 novembre 2003) - gestore Simest S.p.a.;

Fondo per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nella Repubblica popolare cinese da parte di imprese italiane (da destinare ad interventi di sostegno degli investimenti delle PMI nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo n. 143/1998); (legge n. 266/1999, art. 8, comma 1, lettera *c*); art. 46, legge n. 273/2002; D.M. M.A.P. n. 423 dell'11 novembre 2003 e D.M. M.A.P. n. 441 dell'11 novembre 2003) - gestione Simest S.p.a.;

Fondo rotativo per l'internazionalizzazione finalizzato all'erogazione di prestiti per attività di investimento nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione da parte di imprese italiane: finanziamento di operazioni di «venture capital» nella Federazione Russa e in Ucraina e nei Paesi Caucasici (Moldova, Armenia, Azerbaijan e Georgia) (legge n. 289/2002, art. 80, comma 2; art. 46, legge n. 273/2002; D.M. M.A.P. n. 424 del 13 novembre 2003 e D.M. M.A.P. n. 449 del 24 marzo 2004) - gestione Simest S.p.a.;

Fondo FIT - PIA (Regolamento CE 1145 del 27 luglio 2003, nuova sezione del fondo FIT di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982) - gestore Ministero attività produttive, D.G.C.I.I., con contabilità speciale n. 3103.

Art. 3.

Gli interventi previsti dai fondi rotativi autorizzati alla gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, devono essere realizzati attraverso distinte contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

Ai medesimi fondi rotativi, ai fini della successiva rendicontazione, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in relazione alla natura del soggetto gestore.

Roma, 20 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 378

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLGATO *A*

UCB MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

N. progr.	Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione
1	Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle PMI, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale.	-L. 84/2001, art. 5, comma 2, lett. a) -D.M. 378 del 31.10.2002 ripartizione fondi	Stipulata nell'ambito della gestione del fondo di cui alla lettera c) del medesimo articolo di legge	SIMEST S.p.A.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II.	Non operativo . Dal 18-6-2003 con DM , gli stanziamenti previsti per tali interventi sono stati trasferiti al fondo di cui alla lettera c) della medesima legge (n. progr. 3)	Dall'amministrazione	NO
2	Fondo per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla Legge 84/2001, art. 5, comma 2, lett. a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento.	-L. 84/2001, art. 5, comma 2, lett. b) -D.M. 378 del 31.10.2002 ripartizione fondi	Stipulata nell'ambito della gestione del fondo di cui alla lettera g) del medesimo articolo di legge	SIMEST S.p.A.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Non operativo . Dal 18-6-2003 con DM , gli stanziamenti previsti per tali interventi sono stati trasferiti al fondo di cui alla lettera g) medesima legge (n. progr.8)	Al di fuori	FONDO DI GARANZIA
3	Fondo istituito presso la Simest S.p.A., con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione da parte di quest'ultima di partecipazioni societarie fino al 40% del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate.	-L: 84/2001, art. 5, comma 2, lett. c) -L.273/2002, art. 46; -D.M. 378 del 31.10.2002 ripartizione fondi	Convenzione novativa delle Convenzioni del 6/7/2001, del 17/12/2002 e dell'Atto aggiuntivo del 24/3/2003, stipulata il 31/3/2004.	Simest S.p.A.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Operativo	Al di fuori	SI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. progr.	Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione
4	Fondo per la realizzazione di attività, da parte dell'ICE, di promozione e assistenza alle imprese nonché per la costituzione di centri di monitoraggio e di informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche	-L: 84/2001, art. 5, comma 2, lett. d); -D.M. 378 del 31.10.2002 attribuzione fondi -DM 469 del 22/6/04 assegnazione fondi 2003 (2.307.755,00)	Convenzione stipulata il 9/1/2004 sulla base di 5 progetti presentati dall'ICE per l'utilizzo dei fondi 2001 e 2002	Istituto Nazionale per il Commerci o Estero (I.C.E.)	Ministero Attività Produttive / D.G. Promozione degli Scambi /Unità Coordinamento Balcani	Operativo	Al di fuori , in amministraz. indiretta	NO
5	Fondo per attività di promozione e assistenza alle imprese.	-L. 84/2001 art. 5, comma 2, lett. e) -D.M. 378 del 31.10.2002 attribuzione fondi	Convenzione stipulata il 29/7/2003 sulla base di 5 progetti presentati dalla società INFORMEST per l'utilizzo dei fondi 2001 E 2002	Informest	Ministero Attività Produttive / D.G. Promozione degli Scambi /Unità Coordinamento Balcani	Operativo	Al di fuori	NO in quanto finanziamenti a fondo perduto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. progr.	Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione
6	Fondo per attività di promozione e assistenza alle imprese.	-L. 84/2001, art. 5, comma 2, lett. e) -D.M. 378 del 31.10.2002 attribuzione fondi -DM 469 DEL 22/6/04 assegnazione fondi 2003 = 890.402,00	Convenzione stipulata il 16/9/2003 sulla base di 5 progetti presentati dalla società FDL Servizi Srl per l'utilizzo dei fondi 2001 E 2002	FDL. Servizi srl	Ministero Attività Produttive / D.G. Promozione degli Scambi /Unità Coordinamento Balcani	Operativo	Al di fuori	NO in quanto finanziamenti a fondo perduto
7	Fondo per la promozione e finanziamento da parte dell'Unione Italiana delle camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione.	-L.84/2001, art. 5, comma 2 lett. f) -D.M. 378 del 31.10.2002 attribuzione fondi -DM 469 del 22/6/04 ass. fondi 2003 = 2.044.283,00	Convenzione stipulata il 18/11/2003 sulla base di 9 progetti presentati dalla UNIONCAMER E per l'utilizzo dei fondi 2001 E 2002	Union camere	Ministero Attività Produttive / D.G. Promozione degli Scambi /Unità Coordinamento Balcani	Operativo	Al di fuori	NO in quanto finanziamenti a fondo perduto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. progr.	Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione
8	Fondo per l'acquisizione, da parte della Finest S.p.A., con finalità di capitale di rischio (venture capital) e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40% del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese.	-L. 84/2001, art. 5, comma 2, lett. g) -L.273/2002, art. 46; -D.M. 433 del 05.12.2003 istitutivo -D.M. 378 del 31.10.2002 ripartizione fondi	Convenzione novativa delle Convenzioni del 6/7/2001, del 17/12/2002 e dell'Atto aggiuntivo del 24/3/2003, stipulata il 31/3/2004.	FINEST S.p.A.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Operativo	Al di fuori	SI
9	Fondo per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85% dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a PMI italiane danneggiate dai mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999.	-L: 84/2001, art. 5, comma 3, lett. a) -D.M. 378 del 31.10.2002 ripartizione fondi	stipulata	SIMEST S.p.A.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Operativo	Al di fuori	NO
10	Fondo destinato all'attività di micro credito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione Europea	-L: 84/2001, art. 5, comma 3, lett. b); -D.M. 378 del 31.10.2002 ripartizione fondi	In fase di stipula e approvazione	Istituto di credito UNICREDIT	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Non ancora operativo	Al di fuori	SI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. progr.	Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione
11	Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak e nei Paesi dell'Africa del Sud del Sahara ------------- (da destinare ad interventi di sostegno degli investimenti delle PMI nei paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al D.Lvo 143/1998)	-L: 266/1999, art. 8, co. 1, lettera c) ; -D.Lvo 143/1998 -DM 393 del 4/4/2003 ; n.422 del 11/11/2003 -Delibera .CIPE n. 20 del 28/3/2002;	Convenzione novativa delle Convenzioni del 6/7/2001, del 17/12/2002 e dell'Atto aggiuntivo del 24/3/2003, stipulata in data 31/3/2004.	SIMEST s.p.a.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Operativa	Al di fuori	SI
12	Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese da parte di imprese italiane ------------- (da destinare ad interventi di sostegno degli investimenti delle PMI nei paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al D.Lvo 143/1998)	-L: 266/1999, art. 8, co. 1, lettera c) ; -D.Lvo 143/1998 -DM 423 dell'11/11/2003 n. 441 dell'11/11/2003 -Delibera V Comm.CIPE n. 87 del 24/10/2002;	Convenzione novativa delle Convenzioni del 6/7/2001, del 17/12/2002 e dell'Atto aggiuntivo del 24/3/2003, stipulata in data 31/3/2004.	SIMEST s.p.a.	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Operativa	Al di fuori	SI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. progr.	Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione
13	Fondo rotativo per l'internazionalizzazione finalizzato all'erogazione di prestiti per attività di investimento nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione da parte di imprese italiane per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione Russa e in Ucraina e nei Paesi Caucasici (Moldova, Armenia, Azerbaijan e Georgia)	-Legge n. 289/2002 art.80; co. 2; -DM 424 del 13-11-2003 modificato dal DM n. 449 del 24/3/2004, -DM 469 del 22/6/04 assegnazione fondi 2003	Convenzione novativa delle Convenzioni del 6/7/2001, del 17/12/2002 e dell'Atto aggiuntivo del 24/3/2003, stipulata in data 31/3/2004.	SIMEST Spa	Ministero Attività Produttive / D.G. Politiche Internazionalizzazione / Divisione II	Operativa	Al di fuori	SI
14	Fondo denominato "Contabilità separata legge n. 488/92 Artigiani"	-L. 25/07/1952, n. 949 – art. 37; -L. 5.3.2001, n.57- art. 14, comma 1	-DM 21/11/2002 -Convenzione MAP/Artigiancassa del 12/02/2004 approvata con DM 23/03/2004	Artigiancassa Spa. (in convenzione)	Ministero Attività Produttive / D.G.C.I.I.	Operativa	Al di fuori , in amministraz. Indiretta con contabilità separata (Conto tesoreria centrale n. 22009)	NO
15	Fondo FIT – PIA PON-misura 2- sottomisura 2.1 PIA - Innovazione	-L. n. 46/1982, art. 14; -L. n.488/1992, Regolamento (UE) n. 1145/2003 del 27/06/2003		MAP con C.S. 3103	Ministero Attività Produttive / D.G. C.I.I.	Operativa	Da Amministrazione	SI, limitatamente alla gestione degli interventi cofinanziati dall'U.E.
16	Interventi del Commissario ad Acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge 14-5-1981 n.219	-L. 27/12/2002, n. 289 – art. 86, comma 1, 2, 3	DM 21/02/2003	Commissario ad Acta con C.S. n. 3250	Ministero Attività Produttive / D.G.C.I.I.	Operativa	Da Amministrazione	NO Gestione stralcio

05A01226

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - Capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G. S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro della Sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei muti e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa DD.PP. per mutuo concesso alla regione Marche;

Visto il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la Cassa DD.PP. è stata trasformata in S.p.A. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate,tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Visto in particolare l'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo Servizio;

Vista il ruolo n. 09221 - Edilizia Sanitaria - della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pervenuto il 23 novembre 2004 nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto 5 dicembre 2003 relativamente al pagamento delle rate del II semestre 2004;

Considerato che il sopraccitato ruolo n. 9221 richiede il versamento delle somme in scadenza al 31 dicembre 2004 (quali 14° rata semestrale) a carico dei capitoli 9700 e 3460 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, per mutui concessi dalla Cassa DD.PP. a: regione Marche, di € 47.747,97;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 47.747,97 - valuta 30 giugno 2004 - a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 17.671,61 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 30.076,36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 47.747,97 a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 17.671,61

capitolo 3460 per euro 30.076,36

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2004 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sul conto di tesoreria n. 350-29814 intestato alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01241

DECRETO 23 novembre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 2.064.902,68 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - Capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G. S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro della Sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei muti e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati per il tramite della Cassa stessa;

Visti i propri decreti 24 maggio 1995, n. 011 e 24 maggio 1996, n. 010 con i quali, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa DD.PP. per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in essi indicati;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 concernente, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003 di attuazione del suddetto decreto legge n. 269/03;

Vista la nota n. 721 del 15 aprile 2004 e relativi allegati con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha chiesto, tra l'altro, per il rimborso agli istituti finanziatori interessati delle rate di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2004 a valere sui fondi dell'ex Ministero del Bilancio, la messa a disposizione dell'importo complessivo di € 1.019.971,72, sul c/corrente di tesoreria n. 20134;

Viste le richieste delle banche allegate al presente decreto: Banca Intesa (ex Cariplo) per il mutuo a favore della «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabor» e Banco di Sicilia per il mutuo a favore dell'«Università agli studi di Palermo» da cui risulta un importo totale da versare al 30 giugno 2004 di € 1.019.971,72 di cui € 859.559,14 per la parte capitale a carico del cap. 9700 ed € 160.412,58 per la parte interessi a carico del cap. 3460;

Visti i propri decreti n. 3/2004 e n. 4/2004 del 14 maggio 2004 e i relativi mandati di pagamento predisposti per il versamento di quanto richiesto dalla Cassa con la sopracitata nota n. 721/2004;

Vista la nota fax del 9 giugno 2004 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha successivamente comunicato di aver già emesso i mandati di pagamento a favore delle banche interessate con addebito sul c/c n. 20134 intestato al MEF, sottolineando che un versamento sullo stesso conto corrente effettuato da questo Ufficio avrebbe rappresentato un pagamento dello Stato a favore di se stesso;

Vista la nota n. 0020075 del 15 giugno 2004 dell'Ufficio VIII — Servizio Centrale Segreteria CIPE - con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, all'Ufficio Centrale di Bilancio — Uff IX la soprarichiamata nota-fax della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che esentava il predetto Ufficio dal pagamento delle rate sopraccitate, determinando cosi l'annullamento dei precedenti titoli trasmessi;

Considerato che a seguito di una più corretta valutazione dei meccanismi sottostanti i pagamenti, è stato ritenuto opportuno, d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, di provvedere al reintegro delle somme prelevate dalla Cassa dal conto corrente n. 20134 mediante apposito versamento al medesimo conto;

Vista la nota n. 001832 del 27 ottobre 2004, pervenuta via fax in data 9 novembre 2004, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha comunicato la prossima emissione delle rate in scadenza al 31 dicembre 2004 per un totale di € 1.044.930,96 chiedendo il reintegro di detti titoli di spesa con versamento sul c/c n. 20134 intestato al MEF unitamente al reintegro della somma già erogata a giugno dalla stessa Cassa di complessivi € 1.019.971,72, per un importo totale di € 2.064.902,68;

Viste le richieste delle banche allegate al presente decreto: Banca Intesa (ex Cariplo) per il mutuo a favore della «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» e Banco di Sicilia per il mutuo a favore dell'«Università agli studi di Palermo», dalle quali risulta un importo totale da versare al 31 dicembre 2004 di € 1.044.930,96, di cui € 905.743,72 per la parte capitale a carico del capitolo 9700 ed € 139.187,24 per la parte interessi a carico del capitolo 3460;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 2.064.902,68 di cui € 1.765.302,86 a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento ed € 299.599,82 sul capitolo 3460 per la quota interessi;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 2.064.902,68 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 1.765.302,86

capitolo 3460 per euro 299.599,82

Per il versamento saranno emessi appositi mandati mediante accreditamento delle somme sul conto corrente n. 20134 denominato Incassi i pagamenti aperto presso la Banca d'Italia Servizio di Tesoreria Centrale per conto dello Stato.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01242

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai Regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002 (Dec. C(2004) 2000 dell'11 giugno 2004), per l'annualità 2004 - prima serie, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 20/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 2000 dell'11 giugno 2004, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1567 del 7 luglio 2004, con allegata la nota n. DPMU 2004 1543 del 24 giugno 2004 dell'AGEA, che quantifica in 4.334.769,00 euro il totale delle spese previste, per l'anno 2004 - prima serie, relative ai n. 7 programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1567 del 7 luglio 2004, che, a fronte di un contributo comunitario di 2.371.318,00 euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 866.953,80 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati, restando la differenza a carico degli organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi all'art. 1 del regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per l'annualità 2004, un cofinanziamento nazionale pubblico di 866.953,80 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 37

05A01040

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE - Natura «Tutela dei siti Natura 2000 gestiti dal Corpo forestale dello Stato», di cui al Regolamento CE n. 1655/2000, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 21/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia,

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitario di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1655/2000, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede, tra l'altro, nella sua sezione LIFE - Natura azioni di conservazione ambientale, nonché l'istituzione della rete europea per le aree protette denominata «Natura 2000»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 2919 final/58 del 30 luglio 2004 di concessione del contributo per un progetto a valere sullo strumento finanziario comunitario per l'ambiente LIFE, presentato dall'Italia ai sensi del citato regolamento e denominato «Tutela dei siti NATURA 2000 gestiti dal Corpo forestale dello Stato»;

Vista la nata del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 7108 del 27 ottobre 2004, che quantifica in 2.505.296,00 euro il totale delle spese previste, relative al suddetto progetto di durata quinquennale;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 7108 del 27 ottobre 2004 che, a fronte di contributi comunitari pari a 1.252.648,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 1.252.648,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitario, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto «Tutela dei siti NATURA 2000 gestiti dal Corpo forestale dello Stato» (LIFE04NAT/IT/000190) di durata quinquennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, un cofinanziamento nazionale pubblico di 1.252.648,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle ratifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 38

05A01041

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale del programma «Interact» a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 22/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le Amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Tenuto conto che al punto n. 53 della richiamata comunicazione C(2004) 226/02 del 2 settembre 2004, viene prevista la possibilità di promuovere scambi di esperienze e buone pratiche, in particolare mediante la creazione di reti;

Vista la decisione C(2002) n. 4612 del 16 dicembre 2002 di approvazione del programma «Interact», volto a sostenere l'attuazione dell'iniziativa Interreg III secondo quanto sopra previsto, con un contributo unico senza ripartizione per Stato membro, pari a 25 Meuro a totale carico del FESR;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3651 del 20 luglio 2004 dalla quale risulta che sono stati approvati i progetti di cui all'allegata tabella A, per un importo complessivo di 1.104.060,4 euro con una partecipazione del FESR pari al 50 per cento;

Considerato che al finanziamento di tali progetti si provvede con le stesse modalità di cui alla delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000 per i programmi Interreg - Sezione interregionale che prevede il 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e la restante quota del 30 per cento a carico delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti partecipanti al programma;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2949 del 29 novembre 2004 dalla quale risulta che il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari a complessivi 386.421,14 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata, per il cofinanziamento dei progetti di cui all'allegata tabella A, del programma «Interact», la somma complessiva di 386.421,14 euro.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 39

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA A

Confinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma Interact

(Importi in Euro)

REGIONE	BENEFICIARIO	LEGGE 183/87
VENETO	Provincia di Belluno	23.336,25
	Comune di Venezia	56.000,00
	Centro Internazionale Città d'Acqua	14.000,00
	Camera di Commercio del Veneto	14.000,00
	Autorità del Porto di Venezia	42.000,00
LOMBARDIA	Ist. Reg. di Ricerca per le Aree Alpine	39.553,64
PUGLIA	Comune di Bari	14.000,00
	Comune di Brindisi	14.000,00
	Autorità del Porto di Bari	14.000,00
	Autorità del Porto di Brindisi	14.000,00
TOSCANA	Regione Toscana	41.195,00
TRENTINO A.A	Provincia Autonoma di Trento	23.336,25
	Provincia Autonoma di Bolzano	35.000,00
MARCHE	Comune di Ancona	14.000,00
ABRUZZO	Comune di Pescara	14.000,00
CALABRIA	Autorità del Porto di Gioia Tauro	14.000,00
TOTALE		**386.421,14**

05A01042

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2004.

Modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 12 febbraio 1993 recante: «Individuazione dei Centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione, per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione degli emoderivati»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2, della predetta legge n. 107/1990, che demanda al Ministro della sanità, sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e del Consiglio superiore di sanità, l'individuazione, tra le aziende autorizzate alla produzione di specialità medicinali costituite da frazioni plasmatiche di produzione industriale, dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto Superiore di Sanità;

Visto in particolare l'art. 10, comma 3, della sopra richiamata legge n. 107/1990, che prevede, tra i requisiti di detti centri di produzione di emoderivati, quello di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«avere lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1993, recante «Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia» che individua le aziende Sclavo, con officina farmaceutica in Sovicille Rosia, località Bellaria, e l'azienda Nuovi Laboratori Farma Biagini, con officina farmaceutica sita in Gallicano, frazione Bolognana (Lucca), quali centri di produzione di emoderivati di cui all'art. 10, commi 2 e 3 della legge n. 107/1990;

Viste le istanze della Società Aventis Behring S.p.a., Biotest Pharma e Instituto Grifols, di essere individuate tra i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione, pur non possedendo il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 10 della predetta legge n. 107/1990, dell'ubicazione degli stabilimenti sul territorio nazionale;

Visto il ricorso proposto dalle società Aventis Behring e Biotest Pharma per la declaratoria del silenzio-rifiuto opposto dal Ministero della sanità sulle istanze sopra menzionate;

Tenuto conto della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo del Lazio, ritenuta fondata la declaratoria della illegittimità del silenzio-rifiuto, accoglieva i predetti ricorsi, ordinando al Ministero della sanità di provvedere sulle istanze presentate dalle ditte ricorrenti Aventis Behring e Biotest Pharma;

Tenuto conto che detta sentenza, pervenendo all'amministrazione scaduti i termini prescritti, dava luogo alla richiesta da parte delle ditte interessate della nomina di un commissario *ad acta*;

Considerato che il commissario *ad acta*, nominato dal Tribunale Amministrativo del Lazio nel 2001, con l'incarico di provvedere in nome e per conto del Ministero della sanità ora Ministero salute sulle istanze avanzate dalle società ricorrenti, sentiti i pareri della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e della V Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, espressi in data 27 settembre 2001, dichiarava la non applicabilità del comma 3 dell'art. 10 della precitata legge n. 107/1990, in quanto in contrasto con le disposizioni dei trattati della Comunità europea e «non costituendo il vincolo della localizzazione di tutti gli impianti sul territorio nazionale misura protettiva più rigorosa, giustificata o giustificabile con ragioni di maggiore tutela della salute pubblica»;

Considerato che, sulla base delle determinazioni assunte dal commissario *ad acta*, anche l'Instituto Grifols, che non aveva promosso ricorso, rinnovava la propria istanza motivandola con l'asserzione che, costituendo la predetta pronuncia del commissario *ad acta*, ufficiale riconoscimento amministrativo di non applicabilità di una norma interna, in quanto conflittuale con le disposizioni comunitarie, ha la pronuncia stessa valore *erga omnes*;

Sentita al riguardo l'Avvocatura generale dello Stato, che si esprimeva ritenendo non sussistere «ostacoli all'accoglimento anche dell'istanza dell'Instituto Grifols (purché sussistano ovviamente tutti gli altri requisiti), considerando da un lato di evitare ingiustificate disparità di trattamento e dall'altro che nessun rilievo può assumere l'omessa partecipazione della società alle cause in oggetto»;

Tenuto conto che la Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ha riconosciuto, in data 17 dicembre 2003, alle aziende Aventis Behring e Instituto Grifols il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia;

Atteso che per la Biotest Pharma non è ancora stata completata la fase istruttoria;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 23 dicembre 2003, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 1° marzo 2004, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990;

Acquisita dalla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici l'informativa che l'azienda Sclavo, ora Bayer Biologicals, attualmente è in possesso di autorizzazione solo ad operazioni di confezionamento secondario di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, l'azienda Sclavo, con officina farmaceutica sita in Sovicille Rosia, località Bellaria, è cancellata dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 febbraio 1993.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto Grifols Italia, con officine presso lo stabilimento dell'Instituto Grifols situato in Parets del Valles - Poligono Levante - Barcellona (Spagna) e Aventis Behring, con officine presso lo stabilimento di Aventis Behring GmbH situato in Marburg (Germania), sono inserite nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 febbraio 1993.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 59

05A01414

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma, nel giorno 26 gennaio 2005.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma in quanto con nota prot. 0000001 del 26 gennaio 2005 l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha segnalato, a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli del suddetto Ufficio nel giorno 26 gennaio 2005 a causa di una interruzione dei circuiti elettrici provocata da un incendio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1,).

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A01207

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Approvazione definitiva delle proposte di parziale modificazione dei criteri di gestione del vincolo paesistico/ambientale, imposto con deliberazione di Giunta regionale n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2.). (Deliberazione n. VII/20139).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/39 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 parte terza, titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che la Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 5/62221 del 30 dicembre 1994 e n. 5/66796 dell'11 aprile 1995 ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, il vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese, in comune di Milano, cosi come delimitata nella planimetria allegata alle citate deliberazioni;

Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta regionale ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, i criteri di gestione del vincolo stesso, ulteriormente integrati e precisati con la deliberazione di Giunta regionale n. 6/24912 del 18 febbraio 1997;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali, con il verbale n. 1 del 14 gennaio 2004 ha deliberato di proporre la revisione parziale dei criteri di gestione del vincolo paesistico/ambientale imposto con deliberazione di Giunta regionale n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni sull'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano ai sensi della lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 apportando le seguenti modifiche:

1. eliminazione della indicazione a verde relativa all'area antistante la Parrocchia S. Maria Ausiliatrice in via della Ferrera dalla cartografia allegata ai criteri;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. riclassificazione dei volumi pertinenziali dell'immobile sito in via Lodovico il Moro n. 93 nel seguente modo:

da: «da via Guintellino a piazzale Negrelli: prospetto di tipo B con edifici di tipo A fino al civico 83, ai civici 85, 91, 95 edifici di tipo C, spazio verde con portale monumentale ai civici 91 e 93, antico accesso alla Cascina Restocco, parte del civico 93 edificio di tipo D»;

a: «da via Guintellino a piazzale Negrelli: prospetto di tipo B con edifici di tipo A fino al civico 83, ai civici 85, 91, 95 edifici di tipo C, spazio verde con portale monumentale ai civici 91 e 93, antico accesso alla Cascina Restocco, edificio principale edificio di tipo A, parte del civico 93 e corpi pertinenziali collocati nella parte interna del lotto, edificio di tipo D».

La variazione di classificazione viene riportata anche nella cartografia che si allega;

3. riclassificazione gli immobili siti in via Pichi n. 15 da tipo «B» a tipo «D» modificando il testo nei criteri relativi agli immobili suddetti nel seguente modo:

da: «via Pichi, lato numeri civici dispari: da via Magolfa a via Gola .... Al civico 9 edificio di tipo C, al civico 15 edificio di tipo B»;

a: «via Pichi, lato numeri civici dispari: da via Magolfa a via Gola .... al civico 9 edificio di tipo C, al civico 15 edificio di tipo D».

Riconosciuta l'opportunità di revisione delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3 per le seguenti motivazioni:

1. la modifica rende realizzabile l'ampliamento delle strutture parrocchiali, come da progetto originario già approvato dal Comune nel 1975 prima, quindi, dell'apposizione del vincolo;

2. la commissione provinciale ha riconosciuto che la necessità di tutela quale «edificio d'epoca» (edificio A) sia da riferirsi esclusivamente al corpo principale affacciato su strada;

3. per mero errore materiale nel testo dei criteri agli immobili siti in via Pichi, 15 è stata assegnata una classificazione di tipo «B», incongruente con l'attribuzione cartografica di Tipo D.

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 14 gennaio all'Albo pretorio del comune di Milano in data 28 aprile 2004;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;

Delibera:

1. Di apportare, richiamate le premesse, le seguenti modificazioni, ai criteri di gestione del vincolo paesistico/ambientale, imposto con deliberazione di Giunta regionale n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano:

a) eliminazione della indicazione a verde relativa all'area antistante la Parrocchia S. Maria Ausiliatrice in via della Ferrera dalla cartografia allegata ai criteri;

b) riclassificazione dei volumi pertinenziali dell'immobile sito in via Lodovico il Moro n. 93 nel seguente modo:

da: «da via Guintellino a piazzale Negrelli: prospetto di tipo B con edifici di tipo A fino al civico 83, ai civici 85, 91, 95 edifici di tipo C, spazio verde con portale monumentale ai civici 91 e 93, antico accesso alla Cascina Restocco, parte del civico 93 edificio di tipo D»;

a: «da via Guintellino a piazzale Negrelli: prospetto di tipo B con edifici di tipo A fino al civico 83, ai civici 85, 91, 95 edifici di tipo C, spazio verde con portale monumentale ai civici 91 e 93, antico accesso alla Cascina Restocco, edificio principale edificio di tipo A, parte del civico 93 e corpi pertinenziali collocati nella parte interna del lotto, edificio di tipo D».

La variazione di classificazione viene riportata anche nella cartografia che si allega.

c) riclassificazione gli immobili siti in via Pichi n. 15 da tipo «B» a tipo «D» modificando il testo nei criteri relativi agli immobili suddetti nel seguente modo:

da: «via Pichi, lato numeri civici dispari: da via Magolfa a via Gola .... Al civico 9 edificio di tipo C, al civico 15 edificio di tipo B»;

a: via Pichi, lato numeri civici dispari: da via Magolfa a via Gola .... Al civico 9 edificio di tipo C, al civico 15 edificio di tipo D».

2. Di considerare l'estratto della cartografia allegata ai suddetti criteri di gestione relativi alle parti modificate sopra indicate quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare, al sindaco del comune di Milano, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'Albo pretorio per un periodo di novanta giorni. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 23 dicembre 2004

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: SALA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Parziale modificazione dei criteri di gestione del vincolo paesistico/ambientale, imposto con dgr n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, sull'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano.

Estratto cartografia modificata

05A01069

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 febbraio 2005

Dollaro USA	1,2967
Yen giapponese	136,20
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,68730
Corona svedese	9,0972
Franco svizzero	1,5545
Corona islandese	81,13
Corona norvegese	8,4165
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	30,069
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4305
Zloty polacco	4,0110
Leu romeno	35015
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,115
Lira turca	1,7053
Dollaro australiano	1,6471
Dollaro canadese	1,5960
Dollaro di Hong Kong	10,1138
Dollaro neozelandese	1,8093
Dollaro di Singapore	2,1286
Won sudcoreano	1329,38
Rand sudafricano	7,8129

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01575

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhino 2»

Provvedimento n. 6 del 17 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RHINO 2 vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pesudopeste e la rinotracheite dei polli e dei tacchini.

Confezioni:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100159019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiornamento composizione quantitativa eccipienti, nuova confezione da 500 ml (1000 dosi) e variazione periodo di validità.

Si autorizza la modifica quantitativa limitatamente agli eccipienti, pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente (per dose di vaccino da 0,5 ml):

principio attivo: invariato;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,348 ml, sorbitano oleato 0,027 ml, polisorbato 80 0,0075 ml, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml;

conservanti: invariati.

Confezioni e numeri di A.I.C.: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione, in sostituzione di quella precedentemente autorizzata:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100159033.

La confezione da 250 ml A.I.C. n. 100159019 su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata. I lotti già prodotti della confezione da 250 ml possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Validità: la validità autorizzata è la seguente: 24 mesi in confezione integra, il flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01128

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio new IB+IBD»

Provvedimento n. 8 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW IB+IBD vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste, la bronchite infettiva e la malattia di Gumboro dei polli.

Confezione:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100027022.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente e nuova confezione da 500 ml (1000 dosi).

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

Composizione: (per dose di vaccino da 0,5 ml):

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità è confermata in 12 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100027034.

La confezione da 250 ml A.I.C. n. 100027022 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01127

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gellipen pronto».

Provvedimento n. 9 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPEN PRONTO

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102073018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102073020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102073032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102073069.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II e I.21 Modifica eccipienti e periodo di validità dopo prima apertura.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente:

composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: la validità dopo la prima apertura del flacone è la seguente:

28 giorni conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +8 ^{0}C.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Enflu»

Provvedimento n. 10 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario BIO ENFLU, vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste, l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da Riemerella anatipestifer dei tacchini.

Confezioni:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102342021;

flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102342019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione, aumento validità, tempi di sospensione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80. La composizione ora autorizzata è la seguente (per dose di vaccino da 0,5 ml):

Composizione:

principio attivo: invariato, virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C inattivato, con titolo non inferiore a 10^8 DIU50, virus della enterite emorragica, ceppo Domermuth inattivato, con titolo non inferiore a 1 U AGP, virus della influenza aviare, sottotipo H6N2 inattivato, con titolo non inferiore a 320 UEA, virus della influenza aviare, sottotipo H9N2 inattivato, con titolo non inferiore a 320 UEA, Riemerella anatipestifer, sierotipo 1 inattivato, con titolo non inferiore a 10^8 UFC, Riemerella anatipestifer, sierotipo 3/FO inattivato, con titolo non inferiore a 10^8 UFC;

eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Nuove confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102342033.

Validità: la validità autorizzata è di 12 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono zero giorni.

Le confezioni: flacone da 250 ml A.I.C. n. 102342021 e flacone da 500 ml A.I.C. n. 102342019 - (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. sono revocate.

I lotti già prodotti con la presedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Icfvet»

Provvedimento n. 11 del 25 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ICFVET, sospensione granulare.

Confezioni:

sospensione granulare orale bottiglia da 100 ml per cani e gatti A.I.C. n. 103501019;

scatola 12 compresse da 500 mg per cani - A.I.C. n. 103501021;

scatola 8 compresse da 100 mg per cani - A.I.C. n. 103501033.

Titolare A.I.C.: I.C.F. S.r.l. - Industria Chimica Fine con sede in Palazzo Pignano (Cremona) via G.B. Benzoni fraz. Scannabue - codice fiscale 00853100196.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 43b introduzione siringa dosatrice e variazione tipo II aggiornamento stampati.

Si autorizza, esclusivamente per la sospensione granulare orale A.I.C. n. 103501019, l'introduzione nel confezionamento primario di una siringa in polietilene con pistone in polistirene da 5 ml.

Si autorizzano inoltre le seguenti correzioni degli stampati:

il peso netto della sospensione è pari a 63,5 g;

eliminazione del paragrafo «istruzioni per la miscelazione» in quanto la ricostituzione della sospensione viene spiegata al paragrafo «istruzioni per la preparazione della sospensione».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01124

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Duramune DAPPI+LC».

Estratto provvedimento n. 13 del 25 gennaio 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0194/001/1B/001-002.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAPPI+LC.

Confezioni:

scatola 10 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664013;

scatola 25 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664025;

scatola 50 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664037;

scatola 100 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664049.

Variazione IB n. 42 (a. 1) - estensione periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: si autorizza l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01123

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35406 del 14 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Pietro Cucchi S.p.a., con sede in Bussero (Milano), unità di Bussero (Milano), per il periodo dal 17 novembre 2004 al 16 novembre 2005.

Con decreto n. 35407 del 14 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della IMAS Industria meccanica attrezzature speciali S.r.l., con sede in Cavenago di Brianza (Milano), unità di Cavenago di Brianza (Milano), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35421 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della MA.PL.IN. S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35422 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Fata Handling S.p.a., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di Pianezza (Torino) e San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35423 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Emmeti S.r.l., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 14 ottobre 2004 al 13 aprile 2005.

Con decreto n. 35424 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della S.A.I.S.E.B. S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35425 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Rosho Corporation S.r.l., con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 30 ottobre 2005.

Con decreto n. 35426 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 2, n. 223/1991, della Sidermontaggi S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 35427 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Confezioni Frarica S.p.a., con sede in Carpi (Modena), unità di Este (Padova), per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35428 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Stampindustria S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35429 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della DI.MA.GI S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35430 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Fiamm S.p.a., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Montecchio Maggiore (Vicenza), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 3 settembre 2005.

Con decreto n. 35431 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Valenti Nastri S.r.l., con sede in Avezzano (Aquila), unità di Senago (Milano) per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 35433 del 17 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per i periodi dal 5 aprile 2004 al 16 aprile 2004, dall'11 maggio 2004 al 14 maggio 2004, dal 31 maggio 2004 al 4 giugno 2004, dal 22 giugno 2004 al 25 giugno 2004 e dal 5 luglio 2004 al 9 luglio 2004.

05A01202

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35432 del 17 gennaio 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per i periodi dal 5 aprile 2004 al 16 aprile 2004, dall'11 maggio 2004 al 14 maggio 2004, dal 31 maggio 2004 al 4 giugno 2004, dal 22 giugno 2004 al 25 giugno 2004 e dal 5 luglio 2004 al 9 luglio 2004.

05A01203

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35408 del 14 gennaio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34927 del 12 ottobre 2004, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Pietro Fogacci S.r.l., con sede in Castel Guelfo (Bologna), unità di Castel Guelfo (Bologna), per il periodo dal 26 marzo 2004 al 25 settembre 2004.

05A01204

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal Registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Busc	S.N.	Denominazione	Cost.	Cod. fiscale o Rea
2149	98283	Cooperativa Operai ex Cernitori	30-10-1966	00648290484
4737	213622	La Querce	8-6-1984	02032590487

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

05A01208

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venticinque società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal Registro delle imprese di firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Busc	S.N.	Denominazione	Cost.	Cod. fiscale o Rea
3234	133363	G. Brodolini	21-5-1974	01173450485
3242	133519	Consorzio Le Gualchiere	31-5-1974	01476250483
3247	133856	Consorzio Doratori Decoratori, Restauratori, Affini	1º-7- 1974	
3277	136346	Cooperativa Agricola Certaldese	12-10-1974	82003250485
3309	137429	Castagnicoltori Villore	7-2-1975	83000090486
3314	137600	Facchini del Sole	27-12-1974	00457420487
3321	138126	Co.Di.Sca.	9-1- 1975	00919580480
3340	138864	Primo Maggio	1º-4-1971	231249
3365	140082	San Bartolo Primavera	8-4-1975	253800
3383	140805	Cooper Prima Due	17-7-1975	254313
3434	143346	Edi.Co.La.	4-12-1975	01235810486
3471	145243	Cooperativa Edificatrice Le Piane	27-3-1976	83001280482
3482	146137	V.C.E. Vetro Coop. Empoli	15-4-1976	01203150485
3519	147228	Nuova Habitat	9-7-1976	01346810482
3522	147335	Artigiani Bivigliano	21-7-1976	01277590483
3539	148575	Cooperativa Maeba	15-9-1976	01292710488
3557	149611	Consorzio Servizi Lavanderia	22-12-1976	01401860489
3594	150566	Dipendenti Geografico	9-2-1977	01465460481
3662	154571	Idee e Vita	19-9-1977	01409370481
3669	154577	Coove	2-4-1977	01394050486
3682	155808	Cooperativa Edificatrice l'Ordine n. 2	29-11-1977	80026430480
3736	138024	I Vignoni	19-12-1977	83001180484
3746	158620	Planicoop	8-2-1978	01462170489
3783	159973	Tecnicoop-Toscana	10-2-1978	01463900488
4668	209123	Amicizia Galluzzo	28-11-1984	03357960485

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

05A01209

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 20 dicembre 2004, riguardante la «Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2005/2006».

Nel fac-simile della dichiarazione dei parametri per il calcolo del contributo — allegato al decreto citato in epigrafe — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2005, alla pagina n. 42 laddove tra i «Parametri per il calcolo del contributo biennale» è scritto: Capitale Sociale versato, leggasi: Capitale Sociale sottoscritto.

05A01332

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sequenza contrattuale relativa all'articolo 142, comma 4, del C.C.N.L. 24 luglio 2003, relativo al personale del comparto scuola.

Il giorno 2 febbraio 2005, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato);

ed i rappresentanti delle Confederazioni:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CONFSAL (firmato);

e delle Organizzazioni sindacali:

CGIL/SNS (firmato);

CISL/Scuola (firmato);

UIL/Scuola (firmato);

CONFSAL/SNALS (firmato);

GILDA/UNAMS (firmato).

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata sequenza contrattuale prevista dall'art. 142, comma 4, del C.C.N.L. 2002/2005 del personale del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003.

SEQUENZA EX ART. 142 DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 2003 DEL COMPARTO SCUOLA

Articolo unico

In attuazione della sequenza prevista dall'art. 142 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:

«Art. 142 - *Normativa vigente e disapplicazioni.*

1) In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;

d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

e) la normativa richiamata nel presente C.C.N.L.;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;

g) la seguente normativa:

1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);

2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);

3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità);

4) art.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (su IIS nella 13ª mensilità);

5) art. 53, legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988;

6) legge 11 febbraio 1980, n. 26 (art. 1-4) e legge 25 giugno 1985, n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero);

7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, l'art. 21, comma 1, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e l'art 33 C.C.N.L. 31 agosto 1999 (fondi non a carico del C.C.N.L. 24 luglio 2003 della scuola);

8) art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4 agosto 1995;

9) articoli 38, 40 e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412 (servizio militare);

10) art. 132 testo unico n. 3/1957 (riammissione in servizio);

11) art. 2, legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4, legge n. 498/1992, art. 453 testo unico n. 297/1994, art. 51, legge n. 449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

3. È espressamente disapplicata la seguente normativa:

l'art. 475 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni provvisorie di sede);

l'art. 568 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione provvisoria);

l'art. 478 del decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione dei docenti assenti);

l'art. 455 del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione del personale docente e DOA);

l'art. 480 del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti in profili professionali amministrativi).

4. In considerazione del fatto che il C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL, CISL, UIL SCUOLA SULL'IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL C.C.N.L. 2002-2005 DEL COMPARTO SCUOLA

Nel firmare la sequenza contrattuale prevista dall'art. 142 del C.C.N.L., CGIL, CISL e UIL Scuola si riservano di rivendicare, per il personale incaricato di presidenza il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico, sia tabellare che accessorio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLO SNALS-CONFSAL RELATIVA ALL'IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL C.C.N.L. 2002-2005 DEL COMPARTO SCUOLA

Lo SNALS-CONFSAL in considerazione che il personale docente con incarico dirigenziale svolge gli stessi compiti dei dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, si riserva di esperire ogni azione volta ad attribuire, a parità di funzioni, ai predetti docenti con incarico dirigenziale, il medesimo trattamento economico sia tabellare che accessorio.

05A01229

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501038/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00